

Avv. Gianluigi Manelli

Avv. Valentina Quarta

Avv. Lucia Brattoli

Lecce, li 01.03.2022

Spett.le
Provincia di Lecce
via Umberto I 13
73100 Lecce

Spett.le
Comune di Cavallino
Via Menotti 14
73045 Leverano (Le)

Spett.le
ARPA Puglia
DAP Lecce
via Miglietta 3
73100 Lecce

Spett.le
Regione Puglia
c.so Sonnino 177
70100 Bari

Oggetto: *D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativo a progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto “terra-voltaico”, denominato “Martini”, avente potenza in immissione pari a 5,930 MW e potenza moduli pari a 5,926 MWp, e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, ubicato in Comune di San Donato di Lecce (Le), c.da Canisi - riscontro nota prot. n. 3924/2022 del 31.01.2022 della Provincia di Lecce.*
Proponente PV-INVEST ITALIA SRL (CF/P.IVA 03047190214) – via Sant’Osvaldo 67, Bolzano.

In nome e per conto della **PV-Invest Italia srl**, con sede in Bolzano alla via Sant’Osvaldo 67, in persona del legale rappresentante *pro tempore* che mi ha conferito apposito mandato e che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, riscontro nota prot. 3924/2022 del 31.01.2022 con cui la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR, ha trasmesso i pareri rilasciati dagli Enti a vario titolo interessati al procedimento chiedendo alla società proponente, ai sensi dell’art. 27 bis, co. 5, D.Lgs. n. 156/06 e ss.mm.ii., di conformarsi alle predette richieste di integrazioni producendo idonea integrazione documentale, secondo le indicazioni dei citati enti.

In particolare e per quanto di specifico interesse, pur rappresentando la propria disponibilità a rendere le integrazioni richieste -per quanto tecnicamente possibile e giuridicamente ammissibile- la deducente intende osservare quanto segue con riferimento alla nota prot. n. 24414/2021 del 20.12.2021 del Comune di Cavallino, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52678 in data 21.12.2021, ed alla nota prot. n. 85607 del 17.12.2021 dell'ARPA Puglia, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52508 in data 21.12.2021.

*

I. Quanto alla nota prot. n. 24414/2021 del 20.12.2021 del Comune di Cavallino, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52678 in data 21.12.2021, il contenuto della stessa desta serissime perplessità.

Il Comune di Cavallino oppone un dissenso alla realizzazione dell'impianto sul presupposto che *"Il progetto comporterebbe, quindi, una consistente sottrazione di suolo, andando a modificare gli attuali assetti colturali interessando, con il previsto cavidotto e cabine di sezionamento, viabilità e contesti rurali anche ricadenti nel territorio di questo Comune"*.

Il parere sconta un errore di fondo.

Il progetto proposto dalla PV-Invest Italia srl non interessa affatto il Comune di Cavallino poiché l'intervento ricade sul territorio comunale di San Donato.

Il Comune di San Donato è quindi l'unico Ente competente ad esprimere il parere con riferimento alla compatibilità rispetto alla disciplina di zona.

Ciò sarebbe *ex sé* sufficiente a delegittimare il parere del Comune di Cavallino affetto com'è da insanabile incompetenza.

Ma non è tutto.

A voler ipotizzare -per fini meramente accademici- che si possa superare il vizio di incompetenza, il parere del Comune di Cavallino è destituito di fondamento anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Le situazioni di incompatibilità, rispetto a beni oggetto di tutela, sono disciplinate esclusivamente con riferimento agli impianti.

Nessuna norma è volta a tutelare il territorio -ammesso che si possa parlare di lesione- dalla presenza di cavidotti (peraltro interrati) o di cabine di trasformazione che rappresentano mere infrastrutture, la cui realizzazione non può essere preclusa né altrimenti vietata ove l'impianto (opera di pubblico interesse) riceva l'assenso degli enti deputati al rilascio del PAUR.

Si ritiene quindi che il parere rilasciato dal Comune di Cavallino sia frutto di una svista poiché diversamente, insuperato il vizio di incompetenza, esso costituirebbe un macroscopico errore giuridico.

*

2. Quanto alla nota prot. n. 85607/2021 del 17.12.2021 dell'ARPA Puglia, acquisita dalla Provincia di Lecce al prot. n. 52508 in data 21.12.2021, la stessa appare intrinsecamente contraddittoria ed errata nelle conclusioni.

Emblematica, al riguardo, appare la Tabella 1 riportata in detta nota, che, nel richiamare i riferimenti normativi che determinano l'inidoneità di specifiche aree all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, esclude la presenza di dette aree nel sito di intervento e dunque evidenzia che l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto non è interessata dalla presenza di alcun vincolo normativamente imposto.

Entrando nel dettaglio, la contrarietà espressa dall'Arpa si basa:

a) sull'asserito contrasto con le linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile del PPTR;

b) sul sostenuto mancato rispetto dell'IPC;

c) sulla circostanza che l'area di intervento insisterebbe su aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità individuate dalle Linee guida di cui al R.R. n. 24/2010;

d) sulla circostanza che l'area di intervento ricadrebbe nell'area buffer di 1 km giusta normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010.

e) sull'assunto che nel caso di specie l'alternativa zero sia la soluzione migliore ai fini della tutela dell'ambiente.

Nessuno di tali assunti risulta fondato.

a) In merito al presunto contrasto con le “Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del PPTR, occorre anzitutto evidenziare che le Linee Guida costituiscono solo un atto di indirizzo privo di valore vincolante.

Esse, peraltro, come affermato dalla stessa ARPA, mirano a limitare l'utilizzo di “ulteriore” suolo favorendo l'integrazione degli impianti in contesti differenti.

L'impianto proposto dalla deducente mira a consentire un utilizzo del suolo pressoché totale: esso prevede infatti, oltre alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, il posizionamento di arnie per tutto il sito, la piantumazione di erbe officinali nonché la realizzazione di un'oasi ornitologica e di una siepe naturalistica.

In buona sostanza, per le sue caratteristiche, esso non sottrae aree agricole ma piuttosto prevede un simultaneo utilizzo delle stesse, tanto per la produzione di energia quanto per l'agricoltura che per le attività di apicoltura e di ornitologia.

Tutte le aree del sito (tanto quelle libere quanto quelle che prevedono la presenza dei pannelli) vengono infatti utilizzate per tali fini simultanei.

L'impianto di che trattasi presenta delle caratteristiche addirittura migliorative rispetto a quelle che presenterebbe un impianto agro-voltaico poiché contiene un *quid pluris* (oasi ornitologica e apicoltura) rispetto a quest'ultimo (cui è già assimilato per la coltivazione di erbe officinali e siepi naturalistiche).

b) Da ciò deriva anche l'inapplicabilità dell'indice di pressione cumulativa (IPC) che, contrariamente a quanto sostenuto da ARPA, deve trovare applicazione soltanto per gli impianti fotovoltaici puri, come meglio evidenziato nella Relazione specialistica di verifica e revisione del calcolo dell'IPC allegata.

Per non trascurare il fatto che comunque l'ARPA ha in parte errato nell'individuazione dei dati di partenza e nelle conclusioni, come dettagliatamente esposto nella citata Relazione specialistica di verifica e revisione del calcolo dell'IPC allegata.

Del tutto fuorviante appare poi quanto sostenuto con riferimento all'asserito mancato rispetto del Criterio 2. Il Criterio 2 infatti trova applicazione solo alla realizzazione di impianti eolici e non anche fotovoltaici, per cui il relativo richiamo è evidentemente errato.

c) Fuorviante è altresì l'assunto secondo cui l'intervento sarebbe precluso per la perimetrazione dell'Area come interessata da produzioni agro-alimentari di qualità di cui al RR n. 24/10.

Tale preclusione opererebbe se il sito d'intervento fosse effettivamente interessato da tale perimetrazione ma così non è; non è infatti sufficiente che la perimetrazione riguardi altre parti del territorio comunale per impedire l'insediamento dell'impianto nell'area che risulta scevra da colture e comunque non interessata dalla relativa perimetrazione. Come evidenziato nelle relazioni agronomiche in atti l'area di progetto non è occupata dalle colture di qualità indicate da ARPA.

d) In merito alla sostenuta insistenza dell'area di intervento nel buffer di 1 km di cui alla normativa regionale di cui al RR n. 24/10 del 30.12.2010 deve rilevarsi che l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di FER, con specifico riferimento all'“Area Edificabile Urbana + buffer di 1 Km”, esprime sì la non idoneità all'installazione degli impianti ma solo con riferimento a quelli

eolici di torri di media e grande taglia in ragione delle problematiche relative al rumore e al rischio di incidente rilevante per la rottura o la caduta delle pale.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici si legge invece che non esistono indicazioni specifiche relative alla realizzazione di tali impianti, sotto l'aspetto normativo, e soprattutto non è espresso alcun divieto né sono positivizzate ragioni di incompatibilità con gli obiettivi di protezione.

D'altro canto, non è dato rilevare per gli impianti fotovoltaici quelle problematiche, connesse al rumore o al pericolo di incidente, che invece giustificano la incompatibilità degli impianti eolici.

Si ritiene quindi che quanto sostenuto dall'ARPA con riferimento a tale profilo di incompatibilità sia frutto di un errore interpretativo delle disposizioni che la stessa ha inteso richiamare.

E ciò a tacer del fatto che le Linee Guida non hanno valore cogente ma di mero indirizzo; ragion per cui un dissenso motivato con il presunto contrasto con esse non sarebbe legittimo ai sensi della l. n. 241/90 e ss.mm.ii..

A ciò si aggiunga che l'area buffer richiamata dall'ARPA non è riportata nella perimetrazione delle aree non idonee predisposta dalla Regione Puglia sul sito ufficiale proprio in attuazione dell'art. 5 co. 7 del R.R. 24/2010.

e) Infine privo di pregio è quanto espresso da ARPA con riferimento alla cd. alternativa zero.

I rilievi dell'ARPA si basano sull'errato presupposto che siano ad oggi ancora applicabili gli obiettivi del DM 15.3.2012 (cd. burden sharing) e che quindi la Regione Puglia sia eccedentaria.

Anche se così fosse, ciò non costituirebbe comunque un impedimento giuridico alla realizzazione di nuovi progetti; muovendo dal principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2983/2021, a mente del quale la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici, l'alternativa zero non può che essere rifiutata perché non può essere apprezzata positivamente.

Non senza evidenziare l'assoluta genericità dell'assunto da cui muove l'ARPA, poiché non si riesce a comprendere sulla base di quali dati opporrebbe l'eccedenza di produzione di energia da FER; corre l'obbligo di rappresentare infatti che la quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia è, ai sensi del PNIEC, del 30% al 2030 e la stessa non appare assolutamente raggiunta.

Peraltro, gli obiettivi delineati nel PNIEC al 2030 sono destinati ad essere ulteriormente incrementati alla luce dei target del cd. "Green Deal Europeo": vale a dire, la riduzione entro il 2030 delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 (cd. "fit for 55") e, nel medio lungo termine, la trasformazione dell'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra (cfr. Regolamento (UE) 2021/1119).

Non è un caso che il recente decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea "RED II" (D.Lgs. n. 199/21) dichiari espressamente che la normativa finalizzata a favorire la realizzazione di impianti alimentati da FER in esso contenuta sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC e sia anche già orientata all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire in attuazione del Green Deal UE (cfr. art. 1).

Per cui anche tale ultima ragione di dissenso appare destituita di fondamento.

Per quanto concerne infine il parere negativo espresso dall'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce nella nota prot. n. 85179 del 16.12.2021, richiamata da ARPA, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in riscontro nella Relazione specialistica allegata (Revisione della Relazione Rischio Elettromagnetico Elettrico).

*

Ciò detto, si ritiene che il progetto non solo sia coerente con le prescrizioni normative e di pianificazione vincolante ma sia anche funzionale a soddisfare l'interesse pubblico relativo (i) non solo all'attuazione del PNIEC (al 2030 contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei consumi finali lordi totali pari al 30%), in coerenza con le più recenti normative nazionali ed europee, (ii) ma anche al progressivo incremento della autosufficienza energetica dell'Italia.

Indi, in continuità con lo spirito e le intenzioni del progetto di creare un'opera che porti giovamento alla Comunità di San Donato di Lecce e sia percepita in maniera positiva, la deducente invita gli Enti in indirizzo a rivedere le posizioni espresse, accogliendo -per il resto- le proposte di integrazioni formalizzate dagli altri soggetti a vario titolo interessati.


Distinti saluti.

PV-Invest Italia srl

Il Legale Rappresentante

Philipp Colleselli

Avv. Gianluigi Manelli



PV INVEST ITALIA SRL
Via G. Cusano, 57
73100 Lecce (LE)
Part. IVA n. 03047190214
Cod. univoco: W7TVJK9